



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro della salute (LORENZIN)

con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)

e con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	27
Dichiarazione esenzione AIR.....	»	36
Disegno di legge.....	»	37

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge europea 2015, il Governo, nell'adempire a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione.

Come è noto, già con la legge 6 agosto 2013, n. 97, (legge europea 2013), con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, (legge europea 2013-*bis*) e con la legge 29 luglio 2015, n. 115, (legge europea 2014), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:

- chiudere due procedure d'infrazione e nove casi EU Pilot;
- chiudere una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge, predisposti secondo la medesima struttura del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, in sette capi, oltre a un capo contenente le disposizioni finali.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva. In proposito, si rileva che con l'articolo 18 della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*), il legislatore italiano è infatti intervenuto per modificare il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, prevedendo che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione europea, nell'ambito del medesimo caso EU Pilot ha continuato a rilevare un contrasto con l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte

o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».

La norma proposta mira quindi a risolvere tale questione con una modifica all'articolo 1, comma 4, della legge 13 gennaio 2013, n. 9, mediante la quale prevedere che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Con la lettera b) si interviene modificando l'articolo 7 della legge n. 9 del 2013 relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l'indicazione della durata da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. Pertanto la norma, nel ribadire comunque l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

L'articolo 2 reca disposizioni relative all'etichettatura del miele, volte a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE sul miele dell'articolo 3, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale ha reso obbligatoria l'indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione.

Il caso EU Pilot è stato originato da alcuni sequestri amministrativi, poi immediatamente annullati, di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta

era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE» al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto.

Il presente articolo è volto a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di (miscele di) mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele. Tale direttiva all'articolo 2 infatti prevede la possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi UE o non UE, ovvero da entrambi. In Italia, invece, il legislatore ha previsto con una novella al decreto legislativo n. 179 del 2004, introdotta ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, l'indicazione analitica dei singoli Paesi di provenienza.

La Commissione europea, pur riconoscendo la legittimità di tale scelta, ha chiesto di chiarire in sede legislativa la non applicabilità di tale obbligo ai prodotti realizzati fuori dal confine nazionale nel rispetto delle norme europee.

L'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

L'articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, come modificato dall'articolo 43, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il

luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente.

La Commissione europea, nell'ambito del suddetto caso Eu Pilot, ha contestato il fatto che il concetto di «origine di un prodotto alimentare» è già definito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 «relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», applicabile dal 13 dicembre 2014, e dal Codice doganale dell'Unione europea, e che pertanto gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare definizioni di Paese d'origine diverse da quelle che individuano unicamente nel Paese in cui è avvenuta la loro ultima trasformazione sostanziale l'origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi.

In considerazione di ciò l'articolo in esame, nel modificare il predetto comma 49-bis, abroga implicitamente la definizione nazionale di «effettiva origine». Conseguentemente, la definizione di origine di un prodotto alimentare è integralmente quella europea.

Al riguardo, giova anche segnalare che l'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento prevede che «Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento».

La Commissione ha inoltre rilevato che ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 le sanzioni pecuniarie per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto possono essere comminate solo quando le informazioni in-

ducono effettivamente in errore il consumatore e le autorità di controllo dovrebbero valutare «caso per caso» la sussistenza di questo elemento.

Pertanto si propone una modifica al suddetto comma 49-bis, il cui obiettivo è quello di sanzionare adeguatamente talune informazioni usate con modalità tali da indurre in errore il consumatore circa «il reale Paese d'origine» del prodotto.

Il rischio che la norma intende evitare è che il significato evocativo e la reputazione del Paese d'origine, interagendo con informazioni risultanti dalle pratiche commerciali o dalla pubblicità, possano attrarre il prevalente interesse dei consumatori intorno a pregi e qualità attribuibili a una determinata area, pur non trattandosi di prodotti effettivamente legati a quell'area.

La norma è in linea con il regolamento (UE) n. 1169/2011 il cui obiettivo è quello di «proibire l'utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti». Inoltre, come messo in evidenza al punto 29 delle premesse dello stesso regolamento n. 1169/2011, «le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti».

La disposizione proposta attiene all'applicazione di una previsione sanzionatoria già prevista dalla legislazione vigente e non

comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 4, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione 2013/4212 allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa pregiudiziale C-593/13 (Rina Services e altri), stabilendo che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno Stato membro contrasta con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE). In particolare, la Corte ha stabilito che non è possibile applicare alle SOA l'articolo 51, primo comma, del TFUE, il quale esclude dalle norme sulla libertà di stabilimento le attività in cui si faccia esercizio di pubblici poteri, e che l'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.

La disposizione in esame prevede quindi per le SOA l'obbligo di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, e modifica l'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nel-

l'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all'estero - anche tramite operatori *on-line* - ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pregiudiziale del 22 ottobre 2012 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), rilevando che il differente trattamento fiscale riservato dall'ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Nel corso del giudizio, a nulla sono valse le obiezioni in merito al fatto che anche le vincite nei casinò nazionali sono tassate in virtù dell'articolo 30, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale prevede che «la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

Pertanto, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, il comma 1 dell'articolo in esame interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), al fine di aggiungere all'articolo

69 un comma 1-*bis*, il quale esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite da contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, parificando il trattamento fiscale di tali vincite a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali.

A completare tale modifica interviene poi la lettera *b*) del comma 2, che abroga il settimo comma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La lettera *a*) del comma 2 modifica invece il quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di aggiornare il dettato normativo alle nuove tipologie di gioco introdotte dopo l'entrata in vigore del TUIR. Tale disposizione non comporta alcuna modifica sostanziale all'attuale sistema di tassazione previsto per i singoli giochi.

I commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, oneri valutati in euro 3.960.000 per l'anno 2017 ed in euro 2.320.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari richiesta a livello europeo e internazionale dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, (cosiddetto Bruxelles II-*bis*), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, dal regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e dalla Convenzione fatta all'Aia il 23 novembre 2007 sulla esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della fa-

miglia, entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione europea con effetto vincolante per tutti gli Stati membri (ad esclusione della Danimarca).

Il comma 1, in particolare, mira ad introdurre nell'ordinamento nazionale gli strumenti necessari all'assolvimento, da parte dell'autorità centrale (nel caso di specie: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia), dei compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione dell'Aia del 2007, in particolare quelli relativi: *a*) contribuire a localizzare il debitore o il creditore; *b*) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni.

La mancanza di norme attuative interne, infatti, rende critico l'assolvimento delle funzioni dell'autorità centrale, soprattutto con riferimento ai compiti di raccolta delle informazioni sul reddito.

La natura *self executing* dei citati regolamenti ha obbligato l'autorità centrale ad attivarsi comunque per l'acquisizione delle informazioni: obbligo di attivazione al quale deve però corrispondere un obbligo - in capo ai destinatari di tali richieste - di fornirle.

La norma in esame, attribuendo all'autorità centrale la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti e consentendo, attraverso tali organi, l'accesso alle informazioni utili, colma un'importante lacuna che, sino ad oggi, ha sensibilmente pregiudicato la possibilità dell'autorità centrale di assolvere i compiti che le derivano dalla normativa ricordata.

Sulla base delle informazioni raccolte, quindi, l'autorità centrale potrà decidere se proseguire la procedura con l'avvio della

fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapacità dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

Il comma 2 mira a velocizzare la procedura di recupero del credito mediante la trasmissione delle informazioni sui beni del debitore direttamente all'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'introduzione della norma in esame allinea i poteri attribuiti all'autorità centrale a quelli che già le sono riconosciuti, per il raggiungimento delle finalità che le sono proprie, da altre norme: in particolare dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. Anche la legge 23 dicembre 1992, n. 524, di ratifica della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari fatta a Roma il 6 novembre 1990 conferiva all'allora «Ufficio Centrale» poteri analoghi a quelli di cui alla norma in oggetto per l'assolvimento delle sue funzioni. La convenzione non è poi entrata in vigore in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche, ma la scelta del legislatore è evidenza comunque la consapevolezza di dover munire

l'autorità centrale degli strumenti necessari a far fronte alle obbligazioni assunte.

L'articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori.

Il comma 1, in particolare, mira a superare la significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato terzo: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116 del 2005 (che ha recepito la direttiva 2003/8/CE); nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Non solo: uno stesso soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione che vanti due diversi titoli di credito, uno rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 e un altro rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione, gode di due diversi regimi di assistenza giudiziaria dovendosi applicare l'articolo 45 del regolamento nel primo caso, e il decreto legislativo n. 116 del 2005 nel secondo.

La differenza tra le fonti normative citate si manifesta sotto un duplice profilo. Il primo riguarda la tipologia di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che, invece, ricadono nel regime previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2005 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri, quali: la consulenza legale in fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare una azione legale, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti e le spese di viaggio

qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato.

Il secondo concerne i requisiti di accesso al beneficio.

La questione riguarda soprattutto l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della Convenzione dell'Aia del 2007, ai sensi del quale gli Stati contraenti sono vincolati a riconoscere agli istanti almeno le stesse condizioni di accesso fissate per l'assistenza legale gratuita nelle cause equivalenti. (Si ricorda che la Convenzione dell'Aia del 2007 è entrata in vigore, per l'Italia, il 1° agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione europea, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri ad esclusione della Danimarca).

Il decreto legislativo n. 116 del 2005 dispone che il patrocinio può essere accordato «al richiedente che supera i limiti di reddito se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro» (articolo 4, comma 4). Questa norma non è applicabile allo straniero che risieda in uno Stato extra UE: tuttavia la finalità che ha determinato la disciplina europea attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 116 del 2005 è presente anche nelle controversie in cui si applica la Convenzione dell'Aia del 2007. Si pensi, ad esempio, ad un cittadino norvegese: tenuto conto del diverso costo della vita tra Italia e Norvegia può accadere che il cittadino norvegese, considerato indigente nel suo Paese, superi invece il tetto di reddito previsto dalla nostra legislazione per il patrocinio a spese dello Stato: in altri termini, l'applicazione rigida del criterio della soglia di reddito stabilita nello Stato richiesto, senza la possibilità di applicare un ulteriore criterio di valutazione, non garantisce l'effettivo accesso alla giustizia in casi come quello citato.

Si rende pertanto necessaria l'adozione di norme interne specifiche in assenza delle

quali lo Stato italiano non è in grado di adempiere compiutamente e in modo omogeneo le obbligazioni assunte con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 2007 con specifico riferimento all'accesso alla giustizia che è una delle finalità fondamentali della Convenzione.

Sono comunque fatte salve le norme di maggior favore per il nostro Paese.

Il comma 2 mira a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande prodotte ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 25 della citata Convenzione costituisce una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/8/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 116 del 2005, ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea.

L'articolo 26 della Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, vincolando ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti, vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle relative procedure che si svolgono sul proprio territorio, senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

La norma prevede che ogni Stato possa esprimere una riserva su questo specifico punto non oltre il momento della ratifica o adesione.

L'Italia non ha formulato tale riserva ed è pertanto tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È opportuno sottolineare che dalla lettura della relazione illustrativa alla legge di ratifica (legge n. 64 del 1994) si apprende che

la mancata formulazione della riserva è stata frutto di una scelta ben ponderata, fondata: 1) sulla volontà di non appesantire ulteriormente una parte - la vittima della sottrazione - già gravata da una situazione umanamente molto difficile, e 2) sulla considerazione che il ricorso alla riserva comporterebbe, in applicazione del principio generale della reciprocità proprio del diritto internazionale dei trattati, un trattamento di ugual segno degli altri Stati contraenti nei confronti dei nostri concittadini vittime di sottrazioni internazionali verso l'estero.

Va peraltro detto che, ratificata la Convenzione con la legge n. 64 del 94, nel corso degli anni successivi l'articolo 25 non è mai stato applicato, forse anche - si ritiene - a causa di un equivoco generato dalla configurazione della procedura di ritorno, così come elaborata nell'articolo 7 della legge di ratifica. In sintesi, infatti, una volta trasmessa in Italia l'istanza di ritorno a cura dell'autorità centrale estera e passato il primo vaglio di ammissibilità e fondatezza a cura dell'autorità centrale italiana, la procedura giudiziaria viene avviata e procede a prescindere dall'attivazione della vittima della sottrazione, la cui presenza in udienza e audizione non sono neppure previste come obbligatorie. (Di qui l'avviso, inviato di consueto alle autorità centrali estere, 1) che il soggetto vittima della sottrazione può presenziare all'udienza senza la necessità di nominare un avvocato, pur avendone la facoltà, e 2) che, non essendo obbligatoria la nomina di un avvocato, l'autorità centrale italiana non prevede la copertura degli eventuali relativi costi).

In realtà, questa interpretazione non corrisponde alla lettera della ratifica della Convenzione, avvenuta senza espressione di riserve.

Ciò premesso, se si vuole applicare correttamente la Convenzione così come l'Italia l'ha ratificata, la soluzione migliore si ritiene quella di rimettere il tutto al patrocinio a spese dello Stato, ovviamente (vedi l'arti-

colo 25) senza verifica sui redditi e sulla fondatezza: sistema che consentirebbe di contare su procedure normativamente definite ed esenti da margini di discrezionalità.

Per mera completezza e al fine di comprendere la gravità del problema, si fa presente che l'Italia è stata stigmatizzata per tale «condotta»; di recente la Svizzera, che ci rimprovera il mancato rispetto degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione, ha stabilito, per il principio di reciprocità, di non dare l'assistenza legale agli italiani che si rivolgono all'autorità centrale svizzera.

Il comma 3, infine, chiarisce a chi deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione): norma necessaria al fine di superare le difformi interpretazioni date dai consigli dei diversi distretti. (Alcuni, infatti, sostenevano che dovesse ritenersi competente il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto).

I commi 4 e 5 riguardano la copertura finanziaria per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 8 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

In particolare l'articolo 1 della direttiva stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, gli Stati membri devono accordare all'atto dell'importazione temporanea di un autoveicolo proveniente da un altro

Stato membro una franchigia dal pagamento della tassa di circolazione (*rectius*: tassa automobilistica) prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, richiamato nell'allegato della direttiva stessa.

Il successivo articolo 5, paragrafo 1, lettera *b*), della medesima direttiva, nel disciplinare i «Casi particolari di importazione temporanea di veicoli da turismo», concede una franchigia dalla tassa di circolazione all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo «in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi».

Nell'ordinamento interno la disciplina delle tasse automobilistiche è prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, il cui articolo 8, primo comma, stabilisce che «le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo articolo 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese».

Il secondo comma del medesimo articolo prevede, poi, che le autovetture ed i motocicli non riesportati alla scadenza di un anno si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della prevista tassa automobilistica.

Pertanto, in considerazione della difformità dell'impianto normativo interno in materia di tasse automobilistiche con quanto previsto dalla direttiva 83/182/CE, al fine di prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, si è provveduto a formulare alcune modifiche agli ar-

ticoli 8 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953.

Si è, inoltre, tenuto conto del fatto che sia l'articolo 8, sia l'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 subordinano l'applicazione della franchigia trimestrale alla condizione di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

Anche l'applicazione di tale condizione non appare legittima per i veicoli immatricolati negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, poiché in contrasto con gli obiettivi di promuovere la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione e di prevenire i casi di doppia imposizione.

L'articolato proposto prevede, quindi, alla lettera *a*) del comma 1, una modifica all'articolo 8, al quale viene aggiunto un comma che stabilisce un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente lo studente che lo utilizza nel territorio italiano per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia. La definizione di «veicolo da turismo» è quella fornita dall'articolo 2, lettera *b*), della direttiva 83/182/CEE, secondo la quale i veicoli da turismo sono i veicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi dai veicoli commerciali, ossia diversi dai veicoli stradali che, per il loro tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso.

Per superare il suddetto problema della reciprocità la norma proposta interviene innanzitutto sull'articolo 8, quinto comma, al quale è stata aggiunta la previsione che la condizione di reciprocità non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno

Stato membro dell'Unione o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.

Analogamente la lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 18 eliminando la condizione di reciprocità per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore dei veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 9 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006. Le modifiche consentono la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, incompatibili con l'accordo citato.

In passato l'accordo Italia-Albania del 5 aprile 1993, ratificato con legge n. 292 del 2003, in tema di regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, già prevedeva la possibilità di concedere agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, a condizione di reciprocità, a favore dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati nei due Paesi.

L'Albania, con legge del 2011 ha accordato, a condizione di reciprocità, tali agevolazioni.

In base al nostro ordinamento, analoghe agevolazioni possono essere accordate tramite l'adozione di decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973 per la tassa automobilistica e dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 per il diritto fisso su veicoli importati.

L'articolo permette di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari che sono stati

oggetto di discussione tra la controparte albanese e l'Unione europea in varie riunioni per l'attuazione del summenzionato Accordo di associazione, nonché di richieste formali di chiarimento da parte della Commissione europea, secondo la quale il mantenimento del diritto fisso sarebbe suscettibile di condurre ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, in quanto violerebbe l'articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo 5 sul trasporto terrestre.

L'adozione dei decreti in questione comporta un onere finanziario e, pertanto, si rende necessaria una norma primaria che individui anche la relativa copertura finanziaria.

L'adozione dei decreti agevolativi in questione, oltre che a rispondere a richieste pervenute dal Governo albanese, permette di eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'autorità portuale di Ancona consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi preferiscano transitare per il porto di Trieste ove in base ad un decreto del 1960 non è dovuto il diritto fisso di importazione.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-*bis*) in

questione è stato introdotto in data successiva al 1° gennaio 1991; in particolare, la novella attualmente vigente è stata approvata con l'articolo 6, comma 7, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, è stata predisposta l'abrogazione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e l'integrazione del numero 38-*bis*) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto con una previsione con la quale si assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento la cessione di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione.

L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti») classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 9) sopra citato è stato modificato, per prevedere l'applicazione di detta aliquota, in data successiva al 1° gennaio 1991; in particolare, tale modifica è stata approvata con l'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 2 ot-

tobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, è stata predisposta l'abrogazione della modifica a suo tempo apportata al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A seguito di tale abrogazione i prodotti in questione saranno assoggettati all'aliquota ridotta del 10 per cento per effetto di quanto previsto al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che contempla le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)».

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.

La Commissione non ha ritenuto che ricorrano le deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE e, in particolare, dei paragrafi 2 e 3, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), per tale ragione, ha dato avvio alla procedura di cooperazione n. 11/2010, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari.

All'esito della predetta procedura di cooperazione, le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il precedente regime attraverso l'elaborazione della proposta normativa in esame, della quale vengono illustrate le singole disposizioni della norma qui di seguito.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la

quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Tale modifica è finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alla decisione della Commissione europea.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 9, disposte dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime («regime di *tonnage tax*» o «*tonnage tax*») disciplinato dal capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 1, lettera *a*), mira ad ampliare il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime e la possibilità di esservi riammessi, prevedendo che in dette ipotesi l'opzione per la *tonnage tax* non può essere nuovamente esercitata prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza. In sostanza, la norma opera solo se la causa di decadenza si verifica dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime.

Il comma 1, lettera *b*), numero 1), modifica il regime di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione nel caso in cui venga ceduta una nave, in regime di *tonnage tax*, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso in

detto regime, prevedendo che la stessa sia pari al minore importo tra la plusvalenza latente (lorda), data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione per il regime è esercitata, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave. A tali fini, la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR e il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005.

È disposto, altresì, che l'importo della plusvalenza realizzata non può, in ogni caso, essere inferiore a quello corrispondente alla differenza tra la plusvalenza latente (lorda) e i redditi determinati con riferimento alla nave oggetto di cessione in ciascun periodo di permanenza della stessa nel regime di *tonnage tax* (plusvalenza latente netta). In sostanza, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, soggetta a tassazione è la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non può, in tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto la Commissione, tenuto conto del meccanismo di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione previsto dall'articolo 158, comma 1, del TUIR, nella versione vigente precedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, ha rilevato la sussistenza di un aiuto aggiuntivo rispetto al regime di *tonnage tax* e ha pertanto richiesto di modificare detto meccanismo assoggettando a tassazione la plusvalenza latente lorda, posto che quest'ultima potrebbe essersi formata anche a causa di ammortamenti dedotti in eccedenza rispetto alla vita utile della nave. Tuttavia, ha considerato possibile che tale aiuto aggiuntivo possa essere ridotto

dei redditi assoggettati a tassazione in regime di *tonnage tax*, in relazione alla stessa nave, nel rispetto di quanto consentito dal capitolo 11 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi di cui alla Comunicazione C(2004) 43 della Commissione, in base al quale l'azzeramento delle imposte, tasse e contributi costituisce il livello massimo di aiuto autorizzato.

In base alle summenzionate indicazioni si è ritenuto quindi di accogliere le indicazioni della Commissione, pur tuttavia non rinunciando alla tassazione della plusvalenza realizzata che funge ora da parametro di confronto rispetto alla plusvalenza latente lorda.

La scelta, invece, di assoggettare a tassazione la plusvalenza latente lorda, se inferiore alla plusvalenza realizzata, muove dalla ulteriore opportunità di uniformare, per certi aspetti, il trattamento fiscale previsto per le cessioni di navi possedute prima dell'ingresso in regime di *tonnage tax* con quello previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 158 del TUIR per le cessioni di navi acquistate in regime di *tonnage tax*, in relazione alle quali la plusvalenza/minusvalenza è assorbita dalla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. È apparso opportuno infatti considerare che nell'ipotesi descritta la parte della plusvalenza realizzata che eccede l'importo di quella latente lorda, possa essere considerata anch'essa assorbita nell'importo determinato forfetariamente fino alla cessione della nave.

Si precisa infine che per le navi oggetto di cessione e già di proprietà dell'utilizzatore in periodi d'imposta in cui non era efficace l'opzione per il regime della *tonnage tax*, qualora dalla vendita dovesse realizzarsi una minusvalenza, l'importo da assoggettare a tassazione in applicazione delle suddette modifiche sarà pari alla plusvalenza latente lorda diminuita dei redditi relativi alla stessa nave, determinati in regime di *tonnage tax*, fino a concorrenza della stessa plusvalenza

latente lorda. Ne deriva che il risultato non potrà mai essere negativo. Le nuove regole, pertanto, non consentono la deduzione di eventuali minusvalenze.

Il comma 1, lettera *b*), numero 2), reca delle modifiche formali dirette a coordinare le disposizioni del comma 2 dell'articolo 158 del TUIR con le quelle di cui al novellato comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 2 individua la decorrenza delle modifiche apportate dal comma 1, lettera *a*), prevedendo che le stesse si applicano soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione; nel caso in cui le cause di decadenza si verifichino in un periodo d'imposta precedente a quello in corso a detta data, l'opzione per il regime di *tonnage tax* potrà essere nuovamente esercitata una volta decorso il decennio originariamente previsto, secondo quanto disposto dall'articolo 157, comma 5, del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche operate dall'articolo qui illustrato.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera *b*), prevedendo che le stesse trovano applicazione soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e che, a tale fine, non costituisce un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Infatti, il comma 4 disciplina in modo diverso i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione) debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali

individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la *tonnage tax*. Inoltre, è previsto che tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi di cessione di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del TUIR.

Il comma 5 prevede che per le opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione continuano ad applicarsi, fino al rinnovo delle stesse, le disposizioni di cui all'articolo 158 del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo.

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR disciplinano il regime forfetario di determinazione della base imponibile per le imprese marittime, che si caratterizza per essere opzionale (durata dieci anni) e commisurato al tonnellaggio delle navi.

In particolare, l'articolo 157 individua due ipotesi che comportano la perdita di efficacia dell'opzione: il mancato rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 157 si rivela infatti determinante ai fini dell'agevolazione, posto che comporta la perdita dell'agevolazione per l'impresa e anche per tutte le imprese del gruppo cui essa appartiene. Inoltre in caso di decadenza, l'opzione non può essere esercitata di nuovo prima del compimento del decorso del decennio di validità della stessa.

La prima ipotesi (comma 1) prevede che si determini la decadenza dal regime se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) oltre il 50 per cento delle navi detenute dall'impresa sia stato locato a scafo nudo;

b) per più della metà delle navi locate, il rapporto tra giorni di locazione e giorni complessivi di navigazione è superiore al 50 per cento.

La seconda ipotesi (comma 3) prevede che la decadenza si verifichi altresì in caso

di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti. Le modalità di assolvimento di tale obbligo, che possono anche combinarsi tra di loro nello stesso periodo d'imposta, sono state individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005:

a) nell'imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi agevolate;

b) nel versamento di un importo - alternativo all'imbarco - a soggetti impegnati nel campo della formazione. Tale importo è stato fissato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, che non prevede una regolarizzazione del tardivo o mancato versamento dello stesso.

Appare di tutta evidenza come tra le due ipotesi vi sia una profonda differenza: mentre la prima prevede un doppio livello di «guardia» che permette all'impresa di tenere sotto controllo il rischio della perdita dell'agevolazione, la seconda fa sì che un mero errore materiale nella verifica della presenza del cadetto a bordo di una delle diverse navi gestite dall'impresa, oppure paradossalmente il mero ritardato versamento (anche di un solo giorno) dell'importo formativo, determinano, *sic et simpliciter*, l'automatico venir meno dell'opzione esercitata. E gli stessi effetti si producono anche sulle altre società del gruppo.

In altri termini, nella seconda ipotesi, la «sanzione» (unica) della decadenza, non essendo correlata alla gravità della irregolarità commessa, non fa distinzione tra comportamenti, finendo per penalizzare in modo sproporzionato il soggetto che commette una lieve infrazione, rispetto a chi trascuri completamente di adempiere all'obbligo formativo.

Ciò premesso, i commi da 6 a 10 intervergono sulla disciplina della modalità indi-

retta dell'obbligo formativo (versamento a istituzioni formative) prevedendo che:

1) la decadenza dal regime di *tonnage tax* sia esclusa laddove l'impresa inadempiente (per mancato versamento) ricorra a un regime di regolarizzazione, entro un anno dalla scadenza stabilita, mediante il pagamento dell'importo formativo dovuto aumentato di sanzioni ed interessi legali. Tale sorta di «ravvedimento» è ovviamente precluso nel caso in cui le violazioni siano già accertate da parte degli uffici finanziari;

2) la decadenza sia in ogni caso esclusa se l'importo formativo non versato risulti di entità inferiore alla soglia del 10 per cento dell'importo dovuto - e comunque inferiore all'ammontare di euro 10.000 annui - al fine di evitare la paradossale situazione in cui potrebbero trovarsi quelle imprese che, pur avendo operato in buona fede, perdano il beneficio della tassazione forfetaria per un errore materiale di calcolo di entità minima. A tale riguardo si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà definire le procedure di riscossione dell'importo formativo e delle correlate sanzioni, nonché degli interessi;

3) il comma 10 introduce infine un regime transitorio, con la previsione della possibilità di regolarizzazione dei mancati o tardivi versamenti alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

L'articolo 14 attua la decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cisiddetta «convenzione SID»).

L'articolo 10 della citata Convenzione attribuiva a ciascuno Stato membro la designazione dell'amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

Tale Convenzione è stata ratificata nell'ordinamento nazionale con legge 30 luglio 1998, n. 291. L'articolo 3 della citata legge n. 291 del 1998 rinviava ad un successivo provvedimento del Ministro delle finanze per la designazione dell'amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

In attuazione della predetta disposizione, con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane è stata individuata quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

Anche la decisione 2009/917/GAI in argomento, all'articolo 10, rimanda agli Stati membri l'individuazione dell'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Pertanto, con il comma 1 dell'articolo in esame, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene designata quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Con il comma 2, l'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale viene riservato, ai sensi dell'articolo 7 della citata decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 15 si rende necessario al fine di fornire chiarezza interpretativa circa l'iscrivibilità nel registro internazionale italiano delle navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei.

L'intervento tende infatti ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera ex-

tracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

Infatti, l'attuale disposto della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 457 del 1997 non contempla le navi comunitarie in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario tra quelle cui è consentita l'iscrizione nel registro internazionale.

Si tratta evidentemente di una lacuna se si considera che, da un lato, il medesimo comma 2 consente tale modalità di iscrizione alle navi in sospensione da registro extracomunitario e, dall'altro, lo stesso articolo 145 del codice della navigazione, cui il citato articolo 1 fa espresso rinvio, non opera alcuna distinzione tra bandiere comunitarie ed extracomunitarie riferendosi invece genericamente a «navi che risultino già iscritte in un regime straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo».

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

L'accertamento di tali violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è effettuato dall'ANSF, con l'ausilio dalla Polizia ferroviaria previa stipula di una apposita convenzione con il Ministero dell'interno. I ricorsi amministrativi avverso gli accertamenti sono definiti dal direttore dell'ANSF, mentre per la riscossione delle sanzioni, per le impugnazioni, per la tutela giurisdizionale e per quanto non specificamente disposto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicu-

rezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo, dispone che «con separati decreti legislativi, adottati ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sono individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza».

I termini indicati nella legge 25 gennaio 2006, n. 29, (diciotto mesi a decorrere dal 10 agosto 2007) per l'emanazione dei decreti legislativi che individuavano le sanzioni nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'ANSF, non potevano essere rispettati in quanto presupponevano un riordino normativo in ambito ferroviario che è stato effettuato nel 2012, con l'emanazione da parte dell'Agenzia del decreto n. 4 del 9 agosto 2012. Altre norme previste dal decreto legislativo n. 162 del 2007 concernenti la gestione e l'organizzazione dell'Agenzia sono state già adottate e sono attualmente vigenti (decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, nn. 34 e 35, 3 marzo 2009, n. 36, e 15 novembre 2011, n. 224).

L'insieme di queste disposizioni ha consentito all'Agenzia di espletare i propri compiti istituzionali e, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, di provvedere al riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria.

In particolare il decreto dell'ANSF n. 4 del 2012 disciplina:

a) le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

b) il regolamento per la circolazione ferroviaria;

c) le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Per quanto riguarda le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, l'ANSF ha emanato specifici provvedimenti normativi che regolano i propri compiti, i compiti degli operatori ferroviari, la regolamentazione tecnica del settore, gli *standard* tecnici della circolazione ferroviaria, le autorizzazioni e le certificazioni delle imprese ferroviarie, l'attività di ispezione, controllo e monitoraggio.

Il regolamento per la circolazione ferroviaria contiene le norme derivanti dalla legislazione internazionale e nazionale di settore, cogenti per gli operatori ferroviari riguardanti l'esercizio in sicurezza della circolazione ferroviaria.

Le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria sono norme riguardanti la condotta, la formazione e l'accompagnamento dei treni, la verifica dei veicoli, la gestione della circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, le abilitazioni, la gestione e la valutazione del personale.

Considerato che il decreto n. 4 del 2012 dell'ANSF ha tracciato un sistema di circolazione ferroviaria, di qualificazione del personale in condizioni di esercizio considerato normale, nonché regole di buona pratica e processi che disciplinano il corretto funzionamento del sistema ferroviario, si rende ora necessario dare applicazione ai principi esplicitamente enunciati nella direttiva 2004/49/CE, nella legge 25 gennaio 2006, n. 29, e nell'articolo 5, comma 5, del decreto n. 162 del 2007, concernenti l'individuazione di misure necessarie a garantire che le norme e raccomandazioni impartite dall'Agenzia stessa abbiano piena osservanza.

Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria provvedendo ad accertare la coerenza dell'operato degli operatori ferroviari, ma senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte dei suddetti operatori.

La predisposizione della legge va ad integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Dalle disposizioni dell'articolo qui illustrato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'Agenzia provvederà agli adempimenti derivanti dalla norma avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati antecedentemente.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

Dall'adozione di tale modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

In particolare, al fine di sanare il profilo di contestazione relativo al mancato recepimento dell'articolo 8, punto 1), lettera c), della direttiva, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alle «Condizioni per il rilascio ed il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio», introducendo, da un lato, una lettera *g-bis*) secondo la quale «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, l'autorizzazione allo stoccaggio può essere rilasciata solo se le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente gli obblighi derivanti dalla direttiva», e dall'altro, prevedendo un comma aggiuntivo che per motivi di sicurezza esclude la possibilità di rilasciare nella stessa unità idraulica più di un'autorizzazione allo stoccaggio di CO₂, in analogia con quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sottterraneo.

Inoltre, al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere d) ed e), della direttiva 2009/31/CE che disciplina i casi di riesame dell'autorizzazione allo stoccaggio di CO₂, la lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alla «Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio», introducendo un comma aggiuntivo che obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla

ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Infine per assicurare la completa trasposizione del secondo periodo dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE, la lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alla vigilanza e al controllo del sito di stoccaggio, specificando che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di *routine* almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dall'adozione delle proposte di modifica all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul «terzo pacchetto energia» per sanare definitivamente la procedura di infrazione 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la de-

finitiva chiusura della procedura di infrazione.

L'articolo in questione mira, pertanto, ad apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica nuovamente l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011 riguardante la delimitazione di competenze tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere. La disposizione chiarisce che il Ministero dello sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri dell'Unione. L'armonizzazione della materia operata dall'Unione, infatti, impedisce a tali accordi di prevalere sulla normativa europea di riferimento.

Il comma 1, lettera *b*), affronta la questione dell'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano, nel prevedere una gestione unificata della rete di trasmissione nazionale in capo ad un unico gestore individuato in Terna SpA, impedisce ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con altri Stati membri di poter operare in qualità di gestore, scoraggiando di conseguenza altre società allo sviluppo di interconnettori. Ai fini del superamento di tale rilievo, viene quindi prevista una modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011, per dare la possibilità ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa, limitatamente al periodo di durata dell'esenzione dall'obbligo di accesso a terzi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, recante condizioni di accesso

alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

La lettera *c*) del comma 1 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, al fine di conferire all'autorità nazionale di regolazione il potere di comminare sanzioni anche per le violazioni dell'articolo 20 (Comunicazione di informazioni e riservatezza) e dell'allegato I (Gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali) del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13 (Tariffe per l'accesso alle reti), 20 (Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi) e 21 (Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio) dell'allegato I (Orientamenti SU) del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale disposizione mira a superare un rilievo della Commissione europea, secondo cui la versione attuale dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, mancando di citare espressamente tali disposizioni, non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati od atti di implementazione del diritto dell'Unione, che non siano a loro volta stati oggetto di deliberazioni dell'autorità di regolamentazione adottate ai sensi della legge n. 481 del 1995.

Il comma 2 interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, già modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per fornire una nuova definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto nel settore del gas.

La Commissione europea, in particolare, ha contestato l'eccessiva ampiezza dell'attuale definizione di cliente vulnerabile prevista dal citato articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ricomprendrebbe anche soggetti che non necessitano di particolare protezione.

Il Governo, nella lettera di risposta alla messa in mora, ha fatto presente che la protezione dei clienti in disagio economico è

assicurata nell'ordinamento italiano da apposite norme che destinano ad essi misure di sostegno economico (cosiddetto *Bonus Gas*). La Commissione, nel notare che non vi è collegamento tra questi consumatori e i consumatori vulnerabili definiti dal decreto legislativo n. 164 del 2000, ha suggerito un riordino della normativa nazionale finalizzata a circoscrivere maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e di legarla alle condizioni di disagio economico. Nell'ordinamento italiano, infatti, il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas; tale circostanza è stata giudicata inopportuna in quanto genera confusione tra la categoria dei clienti vulnerabili e quella dei clienti protetti ai sensi del regolamento (UE) n. 994/2010.

Alla luce di ciò, si propone una modifica della definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto che, lasciando sostanzialmente invariato il livello di tutela dei consumatori assicurato dalle norme vigenti, assicuri una migliore corrispondenza delle suddette definizioni a quanto indicato nel diritto dell'Unione.

Le norme proposte non alterano l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introducono nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE.

Conseguentemente la denominazione del direttore/responsabile del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19 è sostituita da quella di Segretario del CIAE, figura introdotta dal comma 9-bis del citato articolo 2, come novellato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, legge europea 2014.

Al Segretario del CIAE sono attribuite le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del CTV, per il tramite dell'ufficio di Segreteria del CIAE.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le «Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato» soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La disposizione delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese.

L'attuale procedura dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 prevede che le Amministrazioni notifichino direttamente alla Commissione europea i progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Contestualmente alla notifica, esse trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

La disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea.

La nuova procedura proposta con il comma 1, lettera a), dell'articolo qui illustrato, modificata in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano formulato nella seduta del 17 dicembre 2015, prevede quindi che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongono la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettono alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Quest'ultimo effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004).

Ai sensi del comma 1, lettera *b*), anch'esso modificato in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di attuazione della citata procedura, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentita la Conferenza stessa.

Tale procedura non si applica alla concessione di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, per i quali la relativa notifica è effettuata direttamente a cura dell'amministrazione competente.

L'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge, fatti salvi l'articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, l'articolo 7 relativo al gratuito patrocinio e l'articolo 9 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012, sul presente schema di disegno di legge è stato acquisito, in data 17 dicembre 2015, il parere, favorevole con condizioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano in sessione europea, che si riporta in allegato alla presente relazione

Le condizioni hanno riguardato l'articolo 21, rubricato «Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato».

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di modificare l'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 al fine di prevedere che il controllo del Dipartimento per le politiche europee sulla completezza della documentazione relativa alle misure di aiuti da notificare alla Commissione europea avvenga attraverso il sistema di notificazione elettronica utilizzato da tutte le amministrazioni ed entro tempi certi, stabiliti dal decreto di attuazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 45.

La condizione è stata accolta e l'articolo 21 è stato conseguentemente modificato.

Con la seconda condizione, le regioni hanno chiesto di modificare l'articolo 45, comma 3, della legge n. 234 del 2012, al fine di rendere necessaria, anziché facoltativa, l'adozione di un decreto che disciplini le modalità di attuazione della nuova procedura di notifica. Hanno inoltre richiesto che sul citato decreto attuativo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga acquisito il preliminare parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale condizione è stata accolta dal Governo ed il testo conseguentemente modificato.

Riguardo all'illustrazione dell'impatto regolatorio, si segnala che la necessità delle varie disposizioni normative proposte, con i relativi effetti, è indicata analiticamente nella suesposta illustrazione e che le opzioni regolatorie contenute nelle singole disposizioni sono necessitate dall'adempimento di obblighi europei emersi, per la maggior parte dei casi, nell'ambito di procedure di infrazione e di pre-infrazione.



Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015."

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni

Repertorio atti n. 216/CR del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna sessione europea del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che dispone, con riferimento ai contenuti di cui al successivo articolo 30, comma 3, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTA la nota n. 10676 - DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 4 dicembre 2015, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e inviato alle Regioni in data 11 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole sul disegno di legge con alcune richieste di emendamento all'articolo 21 con il quale viene modificato l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento per le politiche europee hanno chiesto chiarimenti, riservandosi di far conoscere le proprie valutazioni in merito alle proposte regionali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna sessione europea di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti all'articolo 21 contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);

CONSIDERATO che il Governo, esaminata la proposta delle Regioni, ha presentato una riformulazione del citato articolo 21 che può trovare accoglimento (All.B);

CONSIDERATO, quindi, che le Regioni hanno espresso parere favorevole su detta proposta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", trasmesso, con nota n. 10676 - DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con l'accoglimento della proposta di modifica dell'articolo 21 nei termini di cui all'allegato documento (All. B) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo

Il Presidente
Giampaolo Pansa

A.C.

All. B

ART. 21

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. All'articolo 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee **attraverso il sistema di notificazione elettronica**. Quest'ultimo effettua un esame della completezza degli elementi contenuti **della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3 senza pregiudizio alcuna della successiva valutazione della Commissione europea**. Il successivo inoltro alla **Commissione europea** è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere disciplinate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.**»



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 relativo all'etichettatura degli olii di oliva vergini, introduce taluni obblighi a carico dei produttori di olio e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 relativo all'etichettatura del miele, esonera espressamente i produttori di miele di altri Stati membri dall'obbligo di indicare analiticamente i paesi di origine delle miscele di mieli. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 relativo all'etichettatura degli alimenti, attiene all'applicazione di una disposizione sanzionatoria già prevista dalla legislazione vigente e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede l'obbligo delle Società Organismi di Attestazione (SOA) di avere un sede qualsiasi nel territorio della Repubblica, non necessariamente la sede legale. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 5 esenta dall'applicazione dell'imposta sui redditi le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), attualmente sottoposte ad aliquota progressiva IRPEF. Ai fini della stima delle vincite realizzate all'estero è stato esaminato il quadro RL -Altri Redditi - Unico Persone Fisiche presentato per l'anno di imposta 2013, nel quale sono riportati, al rigo 12, colonna 3, i redditi di diversa natura e tra questi figurano anche le vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta. Dall'analisi sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro; prudenzialmente si ipotizza che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesta in una percentuale pari al 50% di tale ammontare complessivo, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro. Ne deriva che l'importo di 6,8 milioni di euro si configura come la base imponibile sulla quale non si può più applicare l'attuale tassazione progressiva IRPEF. In base al modello di microsimulazione Irpef si evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi si attesta intorno al 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, considerando un'aliquota marginale media Irpef del 32%, un'aliquota media addizionale regionale dell'1,5% e un'aliquota media addizionale comunale dello 0,57% (totale IRPEF+ addizionali=34,07%):

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	0	-3,81	-2,18
Addizionale regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	-0,05	-0,04
Totale in milioni di euro	0	-3,96	-2,32

21.12.2015



Alla copertura dei predetti oneri, derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del provvedimento.

L'articolo 6, comma 1, attribuisce alla Autorità centrale la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle Convenzioni internazionali e dai regolamenti europei, consentendo, attraverso tali organi l'accesso alle informazioni utili.

Al riguardo si rappresenta che con il termine "servizi minorili" si fa riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale, che svolgono funzioni di carattere sociale, assistenziale e amministrativo a supporto dello stesso Dipartimento.

Le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti dall'Autorità centrale, senza ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

La possibilità inoltre di avvalersi di organi della pubblica amministrazione e degli enti preposti per l'acquisizione delle informazioni utili all'espletamento delle funzioni dell'Autorità centrale, da realizzarsi mediante il ricorso a banche dati già esistenti, la cui fruizione potrà avvenire in forma gratuita e senza apportare modifiche o implementazioni agli applicativi informatici delle amministrazioni interessate, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Il comma 2** dispone che le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati sono trasmesse dall'Autorità centrale all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Anche da tale comma si evince la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione in esame, potendosi espletare le relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Capitolo 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, recante "Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, ecc.", la cui dotazione a legislazione vigente è pari a 135.341euro annui per l'anno 2015 e di 146.545 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e il Capitolo 2121 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo che reca per l'anno 2015 una disponibilità di 589.755 ed una disponibilità per l'anno 2016 di euro 591.349".

L'articolo 7, comma 1, mira a superare l'attuale e significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione Europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante le seguenti disposizioni: "Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

La differenza sostanziale derivante dall'applicazione delle sopracitate disposizioni si manifesta sotto due profili. Il primo profilo fa riferimento alle tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il D.P.R. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che invece ricadono a loro volta nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 di cui nelle premesse, sia dall'articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri.

In particolare nel decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio

qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato che, al contrario, non sono previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il comma 2 tende a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori. Infatti l'articolo 25 della citata Convenzione da luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

Peraltro la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 ha carattere meramente dispositivo in quanto chiarisce a chi va presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione), norma peraltro necessaria al fine di superare difformi interpretazioni fornite dai Consigli dei diversi distretti.

Da una analisi degli oneri attualmente sostenuti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, ciò comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio, che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa euro 162,00.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudenziale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 (200 X (784,00 + 162,00)), con decorrenza anno 2016.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui, si provvede a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferirà in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 8 modifica gli articoli 8 e 18 del Testo Unico delle Leggi sulle Tasse automobilistiche (D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39) al fine di abolire l'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati membri. Considerato il numero limitato di soggetti

21.12.2015



interessati all'agevolazione, l'articolo in esame determina una perdita di gettito valutata come assolutamente trascurabile.

L'articolo 9, relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, consente di non riscuotere dagli autotrasportatori albanesi i diritti fissi e la tassa di circolazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 e dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973.

Sulla base dei dati (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) risultanti dalle dichiarazioni dell'anno 2014, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania, la perdita di gettito derivante dal provvedimento è valutata in 3.398.072,52 euro su base annua.

Alla relativa copertura si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 10 relativo all'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia, comporta un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.

Sono state prese in considerazione, per l'attività 01.28.00 - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche - le operazioni imponibili al 4% verso consumatori finali (779.300 euro) ed è stato ipotizzato che un cinquanta per cento fossero per piante a fini alimentari. Su tale importo è stato calcolato un aumento dell'aliquota di 6 punti percentuali, con un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.

L'articolo 11, relativo all'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. "preparati per risotti", comporta un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,7 milioni di euro.

Per analizzare i preparati a base di riso, è stato preso in considerazione il peso che i piatti pronti hanno nel paniere ISTAT (2015) all'interno del gruppo dei prodotti alimentari preparati (circa il 32%). Tale peso è stato poi applicato alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie e si è ipotizzato che la metà sia attribuibile ai preparati per risotti e si è nettizzato dell'IVA al 4%.

$505,528 \text{ MLN} \times 32,24\% / 2 / 1,04 = 78,356 \text{ Milioni di Euro}$

A tale importo è stato applicato un aumento di 6 punti percentuali di aliquota.

$78,356 \times 0,06 = 4,7 \text{ Milioni di Euro}$

Da tali importi risulta il seguente maggior gettito (in milioni di euro):

	2016	2017	A decorrere dal 2018
Maggior gettito IVA	4,7	4,7	4,7

L'articolo 12, volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti in favore dei consorzi agrari in Italia, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul piano del trattamento fiscale i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente - diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) - devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale.

La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma.

21.12.2015



Le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo di:

- a) incrementare la quota assoggettata a tassazione ordinaria, per i consorzi agrari, dall'attuale 40% al 50%;
- b) attivare costantemente un sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore dei consorzi agrari, così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell'importo complessivo del regime "de minimis";

Si specifica che la normativa fiscale prevede l'ulteriore tassazione del 3% sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

L'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile obbliga tutte le cooperative a destinare a "riserva legale indivisibile" almeno il 30% degli utili netti annuali.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002 (convertito dalla legge n. 112 del 2002), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011), stabilisce che è soggetta a tassazione la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva legale indivisibile nella misura minima sopra ricordata.

In conclusione, l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, nella versione che risulterà a seguito della modifica proposta per i consorzi agrari, assoggetterà a tassazione la quota del 53% degli utili netti annuali.

Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio sopra descritto.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (in prosieguo: "regime di tonnage tax" o "tonnage tax") disciplinato dal capo III del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito: "TUR"), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi da 1 a 10 assumono essenzialmente carattere antielusivo.

La prima modifica, definita al **comma 1, lettera a)**, riguarda l'articolo 157 del DPR^{n. 917/1986} relativo ai "limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia". La novella, prevedendo un tempo minimo di cinque anni per esercitare di nuovo l'opzione alla Tonnage Tax in caso di uscita prima della scadenza dei 10 anni della durata ordinaria del regime, intende estendere il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal suddetto regime e la possibilità di esservi riammessi. Rispetto alla vigente normativa, tale disposizione in sostanza, produce conseguenze a partire dalle scadenze verificatesi dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto, solo se la causa di decadenza ha luogo dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime. Circa gli effetti sul gettito, non potendo procedere a puntuali stime di impatto, stante la finalità meramente antielusiva della misura, si indicano generici effetti positivi sull'erario.

Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicheranno soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le società decadute antecedentemente continueranno a valere le regole stabilite nella versione vigente anteriormente alla modifica del presente decreto.

Una ulteriore modifica, prevista dal **comma 1, lettera b)**, riguarda la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di una nave soggetta al regime di Tonnage Tax.

Rispetto alla vigente normativa non si hanno variazioni con riferimento a navi acquistate durante il periodo di vigenza dell'opzione, in quanto continuano ad essere escluse espressamente, in caso di

21.12.2015



cessione, le minus/plusvalenze dal concorso alla formazione del reddito di impresa, in quanto tale elemento è compreso nella determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. Al contrario, con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regime di determinazione delle minus/plusvalenze verrà modificato nel caso venga ceduta una nave, in regime di Tonnage Tax, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso al regime. In tal caso il nuovo articolo 158 del TUIR dispone che la plusvalenza sia da determinarsi come il minore importo tra la "plusvalenza latente lorda", data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione al regime, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave, calcolata come differenza tra prezzo di realizzo e costo non ammortizzato calcolato secondo le disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione, comunque non inferiore alla plusvalenza netta (ovvero la differenza, non negativa, tra plusvalenza lorda e la somma dei redditi forfetari della nave del periodo di opzione).

Pertanto la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR ed il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2005.

In definitiva, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, ad essere soggetta a tassazione sarà la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non potrà, in tal caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Ciò in sostanza comporta che non possano emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell'opzione.

Come detto, le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicheranno soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tal fine non costituirà un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Per quanto riguarda i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4 stabilisce che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (o di navi che costituiscono almeno l'80% del complesso aziendale) già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax, vale a dire la cd plusvalenza realizzata prima illustrata. Come già segnalato, tale modalità di definizione determinerà l'azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo potrebbe comportare un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.

Il comma 5 stabilisce l'invarianza delle disposizioni di calcolo delle minus/plusvalenze, rispetto a quelle attualmente vigenti, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione in periodi antecedenti all'approvazione del presente decreto.

Infine, relativamente ai commi da 6 a 10, si evidenzia che gli stessi sono volti a garantire l'applicazione della disciplina in esame e in particolare la regolarizzazione del pagamento dell'imposta; tali commi, tutt'al più, sono suscettibili di comportare effetti positivi in termini di gettito che, prudenzialmente, non vengono stimati.

In definitiva, gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile puntuale determinazione considerata la natura straordinaria delle operazioni di cessione delle navi e la coesistenza di tre diversi regimi di determinazione delle minus/plusvalenze, in special modo negli anni immediatamente prossimi alla approvazione del presente decreto; vale a dire che vi saranno società marittime che hanno già aderito al regime e continueranno ad applicarsi le attuali regole fino alla scadenza del decennio di opzione, altre che hanno già aderito e che alla scadenza ormai prossima rinnoveranno l'opzione e per le quali varrà la modalità di definizione della plusvalenza realizzata, ed infine le società marittime che opteranno per la prima volta (o ri-opteranno dopo una

21.12.2015



interruzione) al regime Tonnage e per le quali vigerà il sistema di calcolo fondato sul confronto tra la plusvalenza latente e quella realizzata.

Dall'analisi dei dati della serie storica delle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali, per anni di imposta dal 2005 al 2103, quest'ultimo provvisorio, risulta un numero di società aderenti al regime nell'ordine di 40 soggetti nel 2015 fino ad un numero di circa 90, rimasto sostanzialmente costante dall'anno di imposta 2008.

Dai dati esposti si evince che circa il 45% dei soggetti avrà l'opportunità di rinnovare l'opzione in scadenza già dalla prossima annualità d'imposta, mentre, mediamente, i restanti dovranno decidere se rinnovare l'opzione entro i prossimi tre anni. Nei confronti di questi ultimi non si rilevano effetti di sorta per l'erario continuando essi d applicarsi il regime vigente fino alla prossima eventuale opzione.

L'osservazione dei dati dichiarati ha evidenziato, come prevedibile, data la natura delle operazioni in questione, un andamento non costante tra plusvalenze e minusvalenze, con una prevalenza significativa, soprattutto nell'ultimo triennio, delle minusvalenze sulle prime. Pertanto in considerazione della nuova modalità di calcolo delle plusvalenze, la quale non ammette l'emersione di minusvalenze, si dovrebbe osservare una propensione all'aumento della base imponibile e quindi un aumento di gettito per l'erario.

Infine, con riferimento alla categoria dei futuri nuovi aderenti alla Tonnage tax, tenendo presente che i maggiori operatori del settore dei trasporti marittimi hanno già effettuato l'opzione per il vigente regime e quindi ricadono nella precedente analisi, è presumibile che non si abbiano ulteriori significativi effetti, seppur anch'essi classificabili come positivi, essendo la nuova normativa orientata a contrapporsi a pratiche elusive.

Pertanto in definitiva, mantenendo un profilo prudenziale per la stima, non si ascrivono a favore dell'erario i pur positivi potenziali effetti segnalati.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

L'articolo 15 consente di iscrivere nel registro internazionale italiano le navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

L'Agenzia provvederà agli adempimenti scaturenti dalla presente disposizione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati antecedentemente.

L'articolo 17, in materia di caccia, introduce l'obbligo dei cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziata e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.12.2015



L'articolo 18 modifica talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂).

In particolare, al fine di sanare il profilo di contestazione sollevato dalla Commissione europea relativo al mancato recepimento dell'articolo 8, punto 1), lettera c), della direttiva, **la lettera a) del comma 1** detta talune condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di siti di stoccaggio appartenenti ad una stessa unità idraulica. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 162/2011 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio), introducendo un comma aggiuntivo che obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate.

La lettera c) del comma 1 prevede che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito di stoccaggio e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come stabilito all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 162/2011, gli oneri relativi alle attività ispettive previste all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto sono coperti da tariffe poste a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul decreto legislativo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (cd. "terzo pacchetto energia") senza alterare l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, non comporta alterazioni all'equilibrio finanziario, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari, in quanto la norma si limita a chiarire che il Ministero dello Sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri.

La lettera b) consente ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture sono realizzate con capitali privati.

La lettera c) interviene nell'ambito del generale potere sanzionatorio attribuito dalla legge n. 481/1995 all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di prevedere espressamente l'applicabilità delle sanzioni anche ai casi di violazione di regolamenti delegati o di atti di implementazione di diritto dell'Unione, nella prassi già applicate dal Regolatore, ragion per cui la norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, come meglio approfondito nella relazione illustrativa, circoscrive maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e la collega alle condizioni di disagio economico, così come previsto dal diritto dell'Unione. Ne deriva che la norma proposta non altera l'equilibrio finanziario del quadro normativo attuale, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

L'articolo 20, relativo alle funzioni del Segretario del CIAE, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma a carattere ordinamentale.

21.12.2015



L'articolo 21, relativo alle comunicazioni di informazioni in ordine agli aiuti di Stato, delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2010, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 GEN. 2016

21.12.2015



Original

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USSDPE 0003475 P-1.1.7
del 19/10/2015Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria tecnica del Sottosegretario alle politiche
europee - On. Gozi

12804027

Prot. n.

Roma, li

Alla: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVISEDE

Oggetto: schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015. Procedure AIR e VIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione Air sul disegno di legge in oggetto, presentato in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto costituito da una complessità di misure che, lette anche in correlazione al disegno di legge di delegazione europea, sono necessitate, da una parte, dall'esigenza di evitare allo Stato italiano l'avvio di procedure di infrazione per violazione della normativa europea, dall'altra di chiudere quelle già in corso.

Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea.

Si è provveduto pertanto a consultare le amministrazioni interessate e con esse a concordare il contenuto delle singole disposizioni, finalizzate a superare le situazioni di pre-infrazione e infrazione.

Sul testo verranno consultate le Regioni, in quanto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione.

Il Consigliere giuridico del Sottosegretario
Prof. Alfonso Celotto

VISTO

Roma, li

Il Capo Dipartimento
Affari giuridici e legislativi

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)*

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indica-

zione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.».

Art. 2.

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

Art. 3.

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si

applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Art. 4.

(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, i premi e le vincite di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.»;

b) il settimo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 11.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 6.

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 8.

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/

182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.»;

b) all'articolo 18 le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 9.

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - *(Adattamento dell'ordinamento interno)*. - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri

e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Agli oneri recati dall'articolo 2-*bis*, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis*) è sostituito dal seguente:

«38-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);».

Art. 11.

(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 13.

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'im-

posta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano

i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.

Art. 14.

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione

2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 15.

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dimissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

Art. 16.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è effettuato dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF

può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 17.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Art. 18.

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 19.

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* I soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri dell'Unione europea, in qualità di soggetti proprietari di un sistema di trasmissione, possono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quali gestori di sistemi di trasmissione, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE, per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.»;

c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009»;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;

b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo

2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2,
comma 9-bis».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 22.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 7 e 9, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

